

COMUNE DI VINZAGLIO

PROVINCIA DI NOVARA

REP. N. ____

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AD AMBULATORI MEDICI.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
in Via Roma n. 21 e nella Residenza Comunale - Ufficio di Segreteria, con la presente
scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge

TRA

COMODANTE

il Comune di Vinzaglio, avente sede legale, qui rappresentato dal Sig. CARE' Giuseppe nato a Roma il 22/09/1954, nella sua qualità di Segretario comunale il quale interviene in quest'atto in nome e per conto e in rappresentanza dell'Ente Comune di Vinzaglio (Comodante) – P.I. 00431920032 – C.F. 80001470030, giusto Decreto di nomina di responsabile del servizio in data 26/06/2015, nonché successivo atto deliberativo della Giunta comunale n. 36 del 27/06/2015, debitamente esecutiva ai sensi di legge

E

CONCEDENTE

Sig. BELLAN Luciano nato a Vercelli il 10.01.1955 e residente a Vercelli – Via J. Durandi n. 33 C.F. BLL LCN 55A10 L750V, (Conduttore), domiciliato ai fini del presente contratto in Vercelli – Via J. Durandi n. 33;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 20/09/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva espressa la volontà dell'Amministrazione comunale per la cessione in comodato d'uso a titolo gratuito al Dott. Luciano Bellan, Medico di Medicina Generale e convenzionato con l'Azienda Regionale A.S.L. N. 11 di Vercelli, i locali siti al Piano Terra del Centro Polifunzionale in Via A. F. Vietti n. 24 – Frazione Torrione di Vinzaglio, per un totale di mq. 53,68, con annessa sala d'attesa e servizi igienici, nonché i locali siti al Piano Primo presso il nuovo edificio comunale sito in Via Roma n. 16 – Vinzaglio Capoluogo, per un totale di mq. 32,16 con annessa sala d'attesa e servizi igienici, per il periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2022;

- la precitata deliberazione è stata adottata in ottemperanza alla D.G.R n. 23.551 del 10/11/2014 con il quale si sono poste specifiche condizioni limitative inerenti l'utilizzo dei locali predetti senza rilevanza lucrativa per il Comune, in quanto gli stessi devono svolgere attività di carattere sociale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il Comune di Vinzaglio, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso gratuito al Dott. Luciano BELLAN, che a tale titolo accetta, nello stato di fatto e di conservazione in cui si trovano, , i locali siti al Piano Terra del Centro Polifunzionale in Via A. F. Vietti n. 24 – Frazione Torrione di Vinzaglio, per un totale di mq. 53,68, con annessa sala d'attesa e servizi igienici, nonché i locali siti al Piano Primo presso il nuovo edificio comunale sito in Via Roma n. 16 – Vinzaglio Capoluogo, per un totale di mq. 32,16 con annessa sala d'attesa e servizi igienici.
- 2) Il comodatario si impegna ad utilizzare l'uso dei beni concessi in comodato che non risulti in contrasto con le finalità dichiarate e con la normativa vigente; in caso contrario determineranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario, oltre all'eventuale risarcimento danni, previa formale messa in mora da notificarsi almeno dieci giorni prima al legale rappresentante del Comodatario, il quale potrà far pervenire eventuali osservazioni nei dieci giorni successivi, al termine dei quali il Comodante potrà assumere le decisioni che riterrà più opportune.
- 3) Il comodato avrà la durata di sei anni a partire dal 01/06/2016 al 30/06/2022, prorogabili per ulteriori sei anni, previa adozione di specifico formale provvedimento.
- 4) Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso, mediante lettera Raccomandata AR, almeno trenta giorni prima della data di decorrenza del recesso medesimo.
- 5) Sono a carico del comodatario tutti gli oneri derivanti dal possesso e dall'utilizzo del locale e la manutenzione ordinaria. Sono a carico del comodatario le spese di pulizia dei locali ceduti in comodato per le quali dovrà provvedere direttamente, con cadenza almeno settimanale. Le parti contraenti hanno convenuto di comune accordo che il Comodatario corrisponderà al Comune un importo forfettario mensile pari ad €. 50,00, il quale si riterrà comprensivo del rimborso di tutte le utenze di consumo (luce, acqua e gas).
- 6) La mancata assunzione degli oneri di cui al precedente articolo, come pure l'inosservanza di qualsiasi obbligo contrattuale, previa messa in mora con le modalità indicate al punto 2), produrranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario, oltre all'eventuale risarcimento danni.
- 7) Il comodatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivarle dal fatto od omissione di altri utilizzatori del locale o di terzi. Il comodatario si impegna a provvedere, direttamente e sotto la propria responsabilità, a tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi e quant altro richiesto dalla normativa vigente, nonché alla stipula delle polizze assicurative necessarie.
- 8) Al comodatario non è concessa la facoltà di apportare ai locali modifiche e migliorie se non preventivamente concordate con il comodante. Al comodatario non è concessa la facoltà di sub-concedere i beni mobili e immobili di cui al presente atto.
- 9) Il comodatario dichiara di aver preso visione del locale concesso in comodato e dei beni mobili in esso presenti, di averli trovati in buono stato idonei all'uso convenuto. Il comodatario si impegna a riconsegnare i locali e i beni mobili nello stato di fatto in cui sono stati ricevuti.

10) Le parti stabiliscono di comune accordo che tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, quali le tasse, le spese di registrazione, i bolli nonché le quietanze, ecc. e delle eventuali rinnovazioni, sono ripartite in parti uguali.

12) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura i contraenti si rimettono integralmente alle norme dettate in materia dal Codice Civile.

13) Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto, nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

14) Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente al trattamento, comunicazione e diffusione a terzi dei propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto di comodato (D.Lgs 30.06.2003 n.196).

15) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs n. 80/1998;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO
